TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 126

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso

I conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonche' di autoambulanze possono usare il dispositivo supplementare di allarme solo durante urgenti servizi d'istituto. Quando viene usato in modo continuo detto dispositivo i conducenti non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione sulle strade, prescrizioni della segnalazione stradale e norme di comportamento, e tutti coloro che si trovano sulla strada percorsa da detti veicoli o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla prima hanno l'obbligo di fermarsi e di lasciare libero il passo. Chiunque viola, le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Versione in vigore dal 1 luglio 1959, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-126-circolazione-degli-autoveicoli-e-dei-motoveicoli-adibiti-a-servizi-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it